

N. 00620/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02798/1996 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2798 del 1996, proposto da:
Serpelloni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv. Franco Zambelli, Danilo Cerpelloni,
Nicola Grani, con domicilio eletto presso l'avv. Franco Zambelli in
Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Comune di Villafranca di Verona, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Sala e Antonio Sartori, con
domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre,
Calle del Sale, 33;

nei confronti di

Cariverona Banca Spa, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Pier Vettor Grimani e Luigi

Sette, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, Santa Croce 466/G;

per l'annullamento

della cartella di pagamento n. 200/6497014/00/835 emessa dalla Cariverona Banca spa, concessionaria della riscossione dei tributi per la Provincia di Verona.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Villafranca di Verona e di Cariverona Banca Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento emessa dalla Cariverona Banca spa, concessionaria della riscossione dei tributi per la Provincia di Verona.

In fatto, la ricorrente ha premesso che risulta pendente (attualmente in grado di appello dinanzi al Consiglio di Stato) il ricorso dalla medesima promosso per l'annullamento di due concessioni edilizie, rilasciate in suo favore dal Comune di Villafranca di Verona, nella parte in cui determinano la misura del contributo di costruzione in entrambe le sue componenti, commisurate agli oneri di urbanizzazione e al costo di

costruzione. In quella sede aveva sostenuto che nessun contributo era dovuto trattandosi di intervento qualificabile come opera pubblica di interesse generale, esente dal contributo ex art. 9, comma 1, lett. f, L. 77/10.

La società ricorrente ha quindi lamentato che il Comune di Villafranca, a fronte della mancata corresponsione degli oneri dovuti, aveva provveduto alla formazione del ruolo esattoriale e l'agente incaricato della riscossione aveva formato e notificato la cartella esattoriale in oggetto.

A fondamento del ricorso la società Serpelloni ha dedotto l'illegittimità del procedimento di riscossione seguito che, anziché avvenire attraverso le procedure di formazione del ruolo previste dall'art. 67 del D.P.R. n. 43/1988, avrebbe dovuto seguire la procedura di cui al regio decreto n. 639/1910, fondata sull'ingiunzione del sindaco.

Con il secondo motivo di ricorso ha invece eccepito la nullità della notifica della cartella esattoriale, per assenza di elementi d'identificazione del debitore e dell'ufficiale esattore e per mancata indicazione della modalità di notifica.

Si sono costituiti il Comune di Villafranca di Verona e la Cariverona Banca spa, eccependo, l'amministrazione, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e contestando, entrambe, la fondatezza del ricorso.

In seguito alla dichiarazione di perenzione del ricorso, su istanza del ricorrente, il Presidente ha revocato il decreto di perenzione e ha disposto la reinscrizione del ricorso sul ruolo del merito.

All'udienza del 10 aprile 2013 il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

Pregiudizialmente, deve essere accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione. Infatti, nel caso in esame non viene contestata la debenza o la quantificazione del contributo di costruzione - questione che forma oggetto di separato giudizio e che, investendo il momento autoritativo del rapporto tra pubblica amministrazione e privato, ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. f, del c.p.a. - bensì la legittimità del procedimento di riscossione seguito e la validità formale del titolo esecutivo e della sua notifica.

Pertanto, tali questioni, investendo il momento meramente esecutivo di riscossione coattiva del credito vantato dalla P.A. ed in particolare le modalità di esercizio dell'esecuzione forzata, non possono che essere conosciute dal giudice ordinario secondo parametri di legittimità tutti interni alla disciplina dell'esecuzione.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, secondo la quale "In tema di contributi di urbanizzazione determinati a carico del beneficiario di concessione edificatoria sussiste la giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alle contestazioni attinenti alla legittimità del procedimento di riscossione (se mediante l'impiego dello strumento del ruolo ovvero mediante l'ingiunzione del sindaco), mentre deve essere esclusa per quelle che investano l'an o il quantum di detti contributi, vertendosi in tema di atti autoritativi dell'ente territoriale, denunciabili davanti al giudice amministrativo" (Cassazione civile, sez. un., 19 ottobre 1998, n. 10365).

In conclusione il Collegio ritiene che difetti la giurisdizione in capo al giudice amministrativo sulla controversia in oggetto e che la stessa sia da attribuire al giudice ordinario.

Ai sensi di quanto prescritto dall' art. 11 del c.p.a., sulla base del principio della "translatio iudicii" sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il giudizio è riassunto davanti al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di detta pronuncia.

Per quanto riguarda le spese di lite, le ragioni della decisione rendono opportuno disporre la compensazione fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando essa al giudice ordinario, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.

Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)